

Oggetto: blocco delle perequazioni automatiche delle pensioni
Limiti della costituzionalità

Il sistema della perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, trova la sua applicazione nell'art. 3 della legge 297/82 il quale recita l'adeguamento periodo dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato dal 1 gennaio di ogni anno

Essendo lo stesso un contributo previdenziale, sarebbe dovuto rimanere soprattutto per i lavoratori iscritti all'INPS inalterato nel tempo.

Così non è stato:

dal 1982 ad oggi la perequazione è stata bloccata varie volte (prima negli anni 1983-1998-2000).

Nel 2004 la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 13/23 gennaio 2004 si è espressa sull'argomento concludendo che "Il perdurare necessario rispetto dei principi di sufficienza e adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziari, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita. La conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza

libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.”

Nonostante il parere della Suprema Corte, nel 2007 il Governo ha bloccato per l'anno 2008 la perequazione automatica di trattamenti pensionistici superiori otto volte il trattamento minimo INPS. Nuovamente la Corte Costituzionale con Sentenza 316 del 2010, pur dichiarando che la norma in questione non viola la Costituzione, in quanto il taglio per le sole alte pensioni, non incide sull'adeguatezza delle stesse, rimarca che “la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”.

La Suprema Corte ritiene, il blocco della perequazione automatica delle pensioni alte conforme ai criteri dettati dalla Costituzione purché non venga reiterato.

Con il Decreto Salva Italia, legge 214/2011 – Riforma Fornero – sono state bloccate per gli anni 2012 e 2013 tutte le perequazioni delle pensioni eccedenti euro 1.405,00 mensili, cioè non solo le pensioni elevate, ma anche quelle pensioni il cui potere di acquisto risulta molto limitato. E' evidente che con quest'ultima riforma, il legislatore ha superato i limiti imposti dalla Corte Costituzionale, tra l'altro la mancata rivalutazione delle pensioni per due anni incide in modo significativo sul costo della vita alterando proprio il principio di adeguatezza dettato dall'art. 38 della Costituzione e ancora è talmente trasparente che il blocco delle pensioni medio/basse, determina una diseguaglianza costituzionale tra

pensioni superiori ed inferiori a euro 1.405,00 lorde mensili, infatti le prime potrebbero, in alcuni casi con il tempo diventare minori delle seconde

In ultimo si ipotizza (legge di stabilità 2013) il blocco per il terzo anno consecutivo per i trattamenti superiori a 3.000,00 euro mensili (per far fronte al problema esodati).

Il blocco delle perequazioni diventa una tassa permanente nei confronti della categoria dei pensionati, ingiusta ed iniqua, che va aggiunta alle trattenute Comunali e Regionali.